



COMUNE DI LONDA
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL 30.11.2006

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE	4
ART. 4 – ISTITUZIONE E NOMINA	4
ART. 5 – FORME E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	4
ART. 6 – DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE	5
ART. 7 – RAPPORTI SULL'ATTIVITÀ	5
ART. 8 – RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE	6
ART. 9 – NORME FINALI	6

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento comunale disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, nel rispetto degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Garante della comunicazione viene istituito dal Comune per garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti disciplinati dal Capo II del Titolo I della L.R.T. n. 1/2005.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Legge:** nell'ambito del presente regolamento, il termine, se non accompagnato da altri elementi identificativi, richiama la L.R.T. n. 01/2005 "Norme per il governo del territorio" e sue successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore il 27.01.2005.
2. **Strumento della pianificazione territoriale:** ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 01/2005, è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale il Piano Strutturale disciplinato ai sensi dell'art. 53 della stessa Legge.
3. **Atti di governo del territorio:** ai sensi dell'art. 10 della L.R.T. n. 01/2005, sono atti di governo del territorio: il Regolamento Urbanistico, disciplinato dall'art. 55; i Piani complessi d'intervento, disciplinati dall'art. 56; i piani attuativi di cui all'art. 65 ed il piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58, quando non conformi al Regolamento Urbanistico ed ai piani complessi; i piani ed i programmi di settore; gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi.

ART. 3 – FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. n. 01/2005 e s.m.i. per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti, come definiti al precedente articolo 2.
2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al primo comma, assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione, e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi artt. 5 e 6, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o

associati, riguardo al procedimento medesimo. Garantisce inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.

3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR n. 327 del 08.06.2001 ed all'art. 8 della L.R. n. 30 del 18.02.2005.

4. Per le finalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo 3, il Garante assicura che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a trasmettere a tutti i soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento che deve avere i contenuti di cui all'art. 15 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005.

5. Al fine di consentire al Garante una verifica circa il rispetto di quanto prescritto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Responsabile del procedimento consegna tempestivamente al Garante della comunicazione copia dell'atto trasmesso ai soggetti interessati. Il Garante, qualora valuti insufficiente il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, può invitare il Responsabile del procedimento ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento. In tal caso, per la decorrenza dei termini il Responsabile del procedimento sarà tenuto a fare riferimento al nuovo termine indicato nella comunicazione integrativa.

ART. 4 – ISTITUZIONE E NOMINA

1. Il Garante della comunicazione è istituito presso il Servizio Tecnico del Comune di Londa.

2. Il ruolo di Garante della Comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da un soggetto esterno dotato dei necessari requisiti.

3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 3 comma 1, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della Legge o dell'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente.

4. Nel conferire l'incarico, il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contratto pubblico.

5. Per procedimenti relativi a strumenti o atti di particolare rilievo, la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Responsabile del Servizio Tecnico alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

ART. 5 – FORME E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La conoscenza effettiva e tempestiva ai soggetti interessati è assicurata attraverso pubblici avvisi o altra forma adeguata. A tal fine, il Responsabile del procedimento ed il Garante - ciascuno in base alle rispettive competenze

- concordano direttamente per ogni singolo procedimento il tipo di strumento di conoscibilità che può variare in relazione al numero dei soggetti interessati e al contenuto dell'atto da adottare.

Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
 - trasmettere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
 - trasmettere all'Ufficio Affissioni per pubblicarle all'Albo Pretorio del Comune;
- b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti;
- d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

Il Responsabile del procedimento, prima di iniziare l'iter procedimentale, è tenuto comunque a concordare con il Garante della comunicazione il livello di informazione da assicurare ai cittadini, singoli o associati, in merito al singolo procedimento amministrativo da attivare.

ART. 6 – DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.

2. Allo scopo di favorire la partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente art. 5 comma 1 lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l'attivazione, l'adozione e l'approvazione.

ART. 7 – RAPPORTI SULL'ATTIVITA'

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al Responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire – quale atto necessario ai fini di una positiva conclusione dell'iter procedimentale – il rapporto del Garante circa l'attività svolta. Il rapporto viene redatto a seguito di elencazione e attestazione del Responsabile del procedimento circa lo svolgimento di tutte le fasi endoprocedimentali che hanno interessato il procedimento amministrativo attivato. A tal fine il Garante utilizza a titolo esemplificativo lo schema di Modello di rapporto, allegato al presente atto sotto la lettera "A", rispettandone almeno il contenuto minimo.

ART. 8 – RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
2. Per un esercizio effettivo ed efficace delle funzioni da svolgere, il Garante della comunicazione può avvalersi del personale appartenente all'Ufficio Tecnico, al C.E.D. ed all'URP del Comune.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico assicura inoltre al Garante della comunicazione le risorse economiche necessarie e sufficienti per garantire lo svolgimento delle funzioni ed, in particolare, la conoscenza effettiva delle scelte adottate dal Comune.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 1/2005 e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Rimangono ferme le disposizioni di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi purchè non in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 1/2005.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.